

FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

Composta da:

Avv. Paola Potenza

Presidente, Estensore

Avv. Guido Lombardo

Componente

Avv. Massimiliano Baldesi Riberto

Componente

con l'assistenza della Dott.ssa Ilaria Cesarone, in qualità di Segretario degli Organi di Giustizia, il giorno 7 luglio 2026, presso la Federazione Pugilistica Italiana (FPI), ha adottato la seguente

DECISIONE

nel procedimento promosso con reclamo depositato in data 28 maggio 2026 dal sig. Marco Consolati (matr. n.52900), nato a Montevarchi il 25.11.1967, rappresentato e difeso dagli avv.ti Samuel Fedele ed Elisa Martinelli, entrambi del foro di Perugia

AVVERSO

la Decisione del Tribunale Federale n. 19/2026 – Procedimento 74/FPI/2025, pubblicata in data 14 maggio 2026, con la quale il reclamante è stato condannato alla sanzione della sospensione da ogni attività agonistica e federale per la durata di un anno, per avere organizzato e gestito attività formative federali in assenza delle prescritte autorizzazioni degli organi competenti, in violazione delle disposizioni statutarie e regolamentari richiamate nel capo di deferimento.

* * *

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di deferimento del 19 marzo 2026, la Procura Federale della FPI, a seguito dell'attività istruttoria avviata in conseguenza della segnalazione trasmessa dalla Segreteria Generale della Federazione in data 6 novembre 2025, deferiva dinanzi al Tribunale Federale il sig. Marco Consolati, tesserato FPI all'epoca dei fatti in qualità di Maestro di Pugilato di I livello e già Consigliere Federale, contestandogli la violazione degli artt. 1, 54 e 55 del Regolamento di Giustizia, degli artt. 1, 21 e 24 dello Statuto Federale, nonché dell'art. 14, comma 4, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

Secondo la prospettazione della Procura Federale, il deferito, nell'ambito dell'incarico ricoperto all'epoca dei fatti quale Consigliere federale della FPI, avrebbe organizzato e fatto svolgere presso l'Università degli Studi del "Foro Italico" di Roma tre corsi di formazione – rispettivamente per preparatori atletici e per aspiranti tecnici e istruttori giovanili – in assenza della preventiva e necessaria autorizzazione da parte della Federazione. In particolare, gli veniva contestato di avere, senza alcuna delega del Consiglio Federale o del Presidente Federale e in difetto di una specifica deliberazione autorizzativa, organizzato autonomamente i corsi, curandone la parte teorica e pratica, svolgendo personalmente le funzioni di docente e provvedendo al reclutamento degli altri docenti, alcuni dei quali avevano prestato la propria attività a titolo gratuito, non essendo i corsi stati previamente approvati e deliberati dal Consiglio Federale. La Procura contestava, altresì, che, pur essendo vigente una convenzione tra la FPI e l'Università degli Studi del Foro Italico per l'organizzazione di corsi di formazione con riconoscimento di crediti formativi, l'attivazione di ciascun singolo corso richiedesse una specifica approvazione del Consiglio Federale o del Presidente Federale, sia sotto il profilo dell'opportunità e delle

modalità organizzative, sia con riguardo alla necessaria copertura finanziaria delle relative spese. Con tali condotte, il deferito si sarebbe, di fatto, sostituito nelle competenze e nelle attribuzioni riservate agli organi federali competenti.

Il deferito si costituiva ritualmente nel procedimento di primo grado, depositando memoria difensiva e ampia documentazione a sostegno delle proprie deduzioni. In particolare, sosteneva che le attività formative oggetto di contestazione si inserissero nell'ambito della convenzione stipulata tra la Federazione Pugilistica Italiana e l'Università degli Studi di Roma "Foro Italico", che esse fossero pienamente conosciute dagli organi federali e svolte con il consenso, quantomeno implicito, della Federazione. Evidenziava, altresì, di avere costantemente informato gli uffici federali circa l'organizzazione dei corsi, i relativi calendari, i docenti coinvolti e i partecipanti, deducendo l'assenza di qualsiasi profitto personale derivante dall'attività svolta e chiedendo, in via subordinata, l'applicazione di una sanzione di minima entità, anche in virtù dell'applicazione del principio di equità.

All'udienza del 23 aprile 2026, il Tribunale Federale, ritenuta rilevante ai fini del decidere l'acquisizione di ulteriore documentazione, disponeva l'acquisizione della convenzione stipulata tra la Federazione Pugilistica Italiana e l'Università degli Studi di Roma "Foro Italico". La procura Federale e la difesa del deferito provvedevano al successivo deposito della documentazione richiesta, rispettivamente in data 29 e 30 aprile 2026.

All'udienza del 4 maggio 2026 il Tribunale Federale procedeva quindi alla discussione della causa. Il sig. Consolati ribadiva le difese già svolte, insistendo sulla propria buona fede e sostenendo che la Federazione era da tempo a conoscenza delle attività formative realizzate nell'ambito della convenzione con l'Università del Foro Italico. La Procura Federale concludeva, invece, per l'affermazione della responsabilità disciplinare del deferito e per l'irrogazione della sanzione di n. 7 mesi (210 giorni) di inibizione da qualsiasi attività agonistica e federale.

Con Decisione n. 19/2026, depositata il 14 maggio 2026 e notificata il successivo 15 maggio, il Tribunale Federale riteneva fondate le contestazioni formulate dalla Procura Federale, osservando come la documentazione acquisita agli atti dimostrasse che il sig. Consolati avesse posto in essere una complessa attività organizzativa concernente corsi federali di formazione senza la preventiva approvazione degli organi competenti, assumendo iniziative comportanti profili organizzativi ed economici in violazione delle competenze statutarie e dei doveri di lealtà, probità e correttezza che ogni tesserato deve impegnarsi a preservare. Il Tribunale escludeva che la convenzione stipulata con l'Università del Foro Italico potesse costituire titolo autorizzativo permanente allo svolgimento delle singole attività formative, rilevando altresì come la mera conoscenza dei corsi da parte di alcuni esponenti federali non potesse equivalere ad una valida autorizzazione degli organi competenti. Conseguentemente irrogava al deferito la sanzione della sospensione da ogni attività agonistica e federale per la durata di un anno.

Avverso tale decisione proponeva reclamo il sig. Marco Consolati, deducendo, in sintesi:

- (i) l'erronea ricostruzione del proprio ruolo quale Direttore della Scuola Nazionale di Pugilato;
- (ii) l'errata interpretazione della convenzione stipulata tra la Federazione Pugilistica Italiana e l'Università degli Studi di Roma "Foro Italico";
- (iii) l'erronea affermazione della necessità di una preventiva deliberazione del Consiglio Federale per ciascuna attività formativa;
- (iv) l'omessa valorizzazione della documentazione e dei comunicati federali attestanti la piena conoscenza delle attività da parte della Federazione;
- (v) l'omessa considerazione del comportamento tenuto dagli organi federali, idoneo, secondo la prospettazione difensiva, a ingenerare un legittimo affidamento circa la liceità della condotta;
- (vi) l'assenza di qualsiasi profitto personale, di danno patrimoniale per la Federazione e di concreta offensività della condotta;

(vii) la violazione dei principi di equità, proporzionalità e ragionevolezza nella determinazione della sanzione, chiedendo, per l'effetto, l'annullamento della decisione impugnata ovvero, in via subordinata, la riduzione della sanzione irrogata.

All'udienza del 7 luglio 2026, tenutasi in modalità mista presso la sede della Federazione Pugilistica Italiana, sono comparsi il Procuratore Federale, dott. Salvatore Alemanno, il reclamante sig. Marco Consolati, collegato da remoto, nonché gli Avv.ti Elisa Martinelli e Francesco Cosentino, quest'ultimo in sostituzione dell'Avv. Samuel Fedele, quali difensori del reclamante, anch'essi collegati da remoto. Il Procuratore Federale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del reclamo per sopravvenuto difetto di tesseramento del reclamante; eccezione cui la difesa si è opposta, insistendo per l'accoglimento del gravame e riportandosi integralmente ai motivi di reclamo. All'esito della discussione il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.

DIRITTO

In via preliminare, la Corte è chiamata ad esaminare l'eccezione di inammissibilità del reclamo, sollevata dalla Procura Federale e fondata sul sopravvenuto difetto di tesseramento del reclamante.

L'eccezione non merita accoglimento.

È pacifico che i fatti oggetto del presente procedimento disciplinare siano stati commessi dal sig. Consolati quando lo stesso era regolarmente tesserato presso la Federazione Pugilistica Italiana.

La successiva cessazione del rapporto di tesseramento non determina il venir meno della giurisdizione degli organi di giustizia sportiva né incide sulla validità degli atti già compiuti, permanendo l'interesse dell'ordinamento federale all'accertamento della responsabilità disciplinare per fatti commessi durante il periodo di appartenenza alla Federazione. Diversamente opinando, si giungerebbe all'irragionevole conseguenza di consentire al tesserato di sottrarsi al giudizio disciplinare o ai suoi sviluppi processuali mediante la mera cessazione del tesseramento, con evidente compromissione dell'effettività della potestà disciplinare dell'ordinamento sportivo.

Né tale circostanza è idonea a determinare l'inammissibilità del reclamo proposto avverso la decisione che ne ha accertato la responsabilità disciplinare.

Il diritto di impugnazione costituisce espressione del diritto di difesa e permane anche dopo la cessazione del tesseramento. Tale conclusione si pone, peraltro, in linea con l'orientamento costantemente seguito da questa Corte Federale di Appello, secondo cui il venir meno del rapporto di tesseramento non fa venir meno l'interesse ad ottenere il riesame della decisione disciplinare. Tale interesse, infatti, non si identifica con l'immediata eseguibilità della sanzione, ma con la possibilità di conseguire la riforma della pronuncia che ha accertato la responsabilità disciplinare per fatti commessi in costanza di tesseramento. Diversamente opinando, il soggetto sarebbe privato del diritto di contestare un accertamento destinato a permanere nell'ordinamento sportivo.

L'eccezione deve, pertanto, essere rigettata.

Tanto premesso, il reclamo può trovare accoglimento soltanto nei limiti di seguito precisati.

La Corte osserva come il reclamante non contesta la materiale esistenza delle attività formative oggetto del deferimento né il ruolo da lui concretamente svolto nell'organizzazione delle stesse, risultando pacifici tra le parti gli elementi fattuali essenziali posti a fondamento della decisione impugnata.

Le censure formulate con l'atto di reclamo investono, piuttosto, la qualificazione giuridica della condotta, l'interpretazione delle disposizioni statutarie e regolamentari richiamate dal Tribunale Federale, la portata della convenzione stipulata tra la Federazione Pugilistica Italiana e l'Università degli Studi di Roma "Foro Italico", nonché la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito e la proporzionalità della sanzione irrogata.

In particolare, il reclamante deduce:

- l'erronea ricostruzione delle competenze attribuite al Direttore della Scuola Nazionale di Pugilato e dei rapporti intercorrenti tra quest'ultima e gli organi federali;

- l'errata interpretazione della convenzione stipulata con l'Università degli Studi di Roma "Foro Italico", che, ad avviso della difesa, avrebbe costituito valido presupposto per lo svolgimento delle attività formative contestate;
- l'insussistenza dell'obbligo di una preventiva deliberazione del Consiglio Federale per ciascun corso organizzato nell'ambito della convenzione;
- l'omessa valorizzazione della documentazione attestante la piena conoscenza, da parte degli organi federali, dell'organizzazione dei corsi e delle relative modalità di svolgimento;
- la sussistenza di un legittimo affidamento e della buona fede del reclamante, derivanti dal comportamento tenuto dalla Federazione nel corso degli anni;
- l'assenza di qualsivoglia vantaggio personale o danno patrimoniale per la Federazione;
- la sproporzione della sanzione disciplinare irrogata.

Le censure formulate dal reclamante saranno esaminate seguendo l'ordine logico delle questioni dedotte, distinguendo i profili concernenti l'accertamento della responsabilità da quelli relativi alla misura della sanzione. Occorre, in primo luogo, prendere le mosse dalla ricostruzione delle competenze attribuite al Direttore della Scuola Nazionale di Pugilato e dalla portata della convenzione stipulata con l'Università degli Studi di Roma "Foro Italico", trattandosi di questioni dalle quali dipende la soluzione delle ulteriori doglianze concernenti il legittimo affidamento, la buona fede e, infine, la proporzionalità della sanzione.

Il reclamante sostiene, in sintesi, che il Tribunale Federale avrebbe erroneamente ricostruito il ruolo rivestito dal medesimo nell'ambito della Scuola Nazionale di Pugilato, attribuendogli iniziative che costituivano, invece, naturale esplicazione delle funzioni conferitegli dal Consiglio Federale.

Secondo la prospettazione difensiva, l'istituzione della Scuola Nazionale di Pugilato e la nomina del reclamante quale Direttore della stessa avrebbero comportato l'attribuzione di autonomi poteri in materia di progettazione e organizzazione dell'attività formativa federale.

In tale prospettiva, la convenzione stipulata il 22 maggio 2022 tra la Federazione Pugilistica Italiana e l'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" costituirebbe non un mero accordo programmatico, bensì il titolo già idoneo a consentire l'attivazione dei singoli corsi previsti, senza necessità di ulteriori deliberazioni del Consiglio Federale.

Da ciò il reclamante fa conseguire che anche le obbligazioni economiche derivanti dall'esecuzione della convenzione sarebbero state implicitamente autorizzate con la relativa approvazione, sicché eventuali profili amministrativi o contabili non potrebbero essergli imputati, non rivestendo egli alcuna funzione gestionale o contabile.

Le censure non meritano accoglimento per le ragioni che seguono.

La Corte condivide integralmente la ricostruzione operata dal Tribunale Federale, il quale ha correttamente distinto il piano della collaborazione istituzionale tra la Federazione e l'Università da quello, del tutto autonomo, concernente l'esercizio delle competenze riservate, dallo Statuto e dai regolamenti federali, al Consiglio Federale e al Presidente Federale in materia di approvazione, organizzazione e attivazione delle singole iniziative formative, nonché di autorizzazione dei relativi impegni organizzativi ed economici.

Come puntualmente evidenziato nella decisione impugnata, la convenzione sottoscritta in data 22 maggio 2022 possiede natura eminentemente programmatica, poiché disciplina il quadro generale della collaborazione tra i due enti, ma non attribuisce, né espressamente né implicitamente, al Direttore della Scuola Nazionale di Pugilato il potere di attivare autonomamente i singoli corsi né di assumere iniziative suscettibili di impegnare la Federazione sotto il profilo organizzativo ed economico.

Correttamente il Tribunale Federale ha richiamato l'orientamento consolidato del Collegio di Garanzia dello Sport secondo cui la convenzione *"riveste natura meramente programmatica, configurandosi come un accordo-quadro che definisce il perimetro della collaborazione istituzionale, ma che non può surrogare i poteri deliberativi degli organi federali"* con la conseguenza che per l'effettiva attuazione

delle singole iniziative formative e per il perfezionamento dei relativi impegni economici, resta imprescindibile l'adozione di una preventiva deliberazione del Consiglio Federale, unico organo competente a verificare la compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio (cfr. Decisioni nn. 72/2021 e 38/2017; Decisione SS.UU. n. 12/2023).

Depone in tal senso il contenuto della Convenzione. Essa, infatti, pur limitandosi a delineare il quadro generale della collaborazione istituzionale tra la Federazione e l'Università, disciplina unicamente l'organizzazione del corso di Attività Formativa a Scelta (AFS), demandando alla FPI la nomina del docente responsabile d'intesa con l'Università e ponendo espressamente a carico della Federazione l'obbligo di fornire il materiale didattico necessario e di sostenere il rimborso delle spese dei docenti per tutta la durata della Convenzione.

Si tratta di previsioni che implicano inevitabilmente l'assunzione di impegni organizzativi ed economici gravanti sulla Federazione e che, proprio per tale ragione, non potevano essere attuate mediante autonome determinazioni del Direttore della Scuola Nazionale di Pugilato, ma richiedevano il preventivo esercizio delle competenze attribuite dallo Statuto e dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità agli organi federali competenti.

Tale conclusione trova, del resto, pieno fondamento nel sistema statutario e regolamentare della Federazione, il quale consacra, quale principio cardine dell'ordinamento federale, l'unitarietà e l'indivisibilità del movimento pugilistico italiano e attribuisce in via esclusiva alla Federazione Pugilistica Italiana la rappresentanza, la direzione e il coordinamento dell'attività pugilistica nazionale e dei rapporti con gli organismi nazionali e internazionali. In tale assetto, il riparto delle competenze tra gli organi federali costituisce presidio essenziale dell'unità dell'azione federale e non può essere derogato da iniziative assunte autonomamente da singoli organi o articolazioni della Federazione.

In questo senso si è già espressa anche la giurisprudenza federale, la quale ha evidenziato come il principio di unitarietà del movimento pugilistico e l'esclusività della rappresentanza spettante alla FPI costituiscano valori fondamentali dell'ordinamento sportivo federale, dai quali discende la necessità del rigoroso rispetto delle competenze attribuite dallo Statuto ai singoli organi. Coerentemente con tali principi, lo Statuto e il Regolamento di Amministrazione e Contabilità disciplinano in modo puntuale le competenze degli organi federali in materia di programmazione delle attività e di assunzione degli impegni economici. Lo Statuto della Federazione Pugilistica Italiana riserva, infatti, al Consiglio Federale l'approvazione del bilancio preventivo e delle relative variazioni (art. 24, comma 1, lett. b). Gli eventuali provvedimenti adottati dal Presidente Federale, in casi di urgenza e in sostituzione del Consiglio Federale, devono essere sottoposti a ratifica nella prima riunione utile dell'organo competente (art. 24, comma 8). Il Presidente Federale può adottare delibere di urgenza che, qualora comportino l'effettuazione di spese non previste nel bilancio di previsione, devono essere sottoposte a ratifica nella prima riunione utile dell'organo competente (art. 22, comma 5). A sua volta, il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dispone espressamente che l'assunzione degli impegni di spesa avvenga mediante deliberazione del Consiglio Federale, confermando così che le decisioni comportanti oneri economici rientrano nella competenza dell'organo collegiale e non possono essere autonomamente assunte dal Direttore della Scuola Nazionale di Pugilato.

Ne consegue che ogni attività destinata a comportare impegni economici per la Federazione richiede necessariamente una preventiva determinazione dell'organo competente, non essendo sufficiente il mero richiamo alla convenzione né l'esistenza di un progetto formativo condiviso.

Sotto tale profilo non persuade neppure la deduzione secondo cui il reclamante sarebbe rimasto estraneo ai profili amministrativi e contabili della vicenda.

Al reclamante, infatti, non viene addebitato di avere adottato provvedimenti contabili o disposto direttamente pagamenti, bensì di avere autonomamente organizzato e fatto svolgere corsi di formazione, intervenendo direttamente nei rapporti con l'Università, svolgendo attività di docenza,

reclutando altri docenti e ponendo così in essere iniziative che presupponevano, secondo la disciplina federale, una preventiva deliberazione degli organi competenti.

L'asserita mancanza di competenze contabili non vale, pertanto, ad escludere la responsabilità contestata, la quale non riguarda la materiale gestione della spesa, bensì l'aver promosso e realizzato attività federali in assenza del necessario titolo autorizzativo.

Neppure merita accoglimento il motivo con il quale il reclamante lamenta l'erronea qualificazione da parte della Procura del corso per *"Esperto in Preparazione Atletica di Pugilato"*.

La censura appare meramente nominalistica.

La contestazione disciplinare non riguarda infatti la denominazione del percorso formativo, bensì il fatto storico costituito dall'organizzazione e dallo svolgimento dei corsi indicati nel capo di incolpazione senza la preventiva autorizzazione della Federazione.

Anche a voler accedere alla ricostruzione prospettata dal reclamante, resta immutato il dato decisivo valorizzato dal Tribunale Federale: i corsi contestati sono stati organizzati e realizzati senza la preventiva deliberazione del Consiglio Federale, necessaria sia sotto il profilo dell'opportunità dell'iniziativa sia, soprattutto, ai fini della copertura delle relative spese.

Né assume rilievo la circostanza che l'attività svolta fosse coerente con le finalità istituzionali della Scuola Nazionale di Pugilato.

La conformità dell'iniziativa agli obiettivi federali non esime infatti dall'osservanza delle regole che disciplinano il riparto delle competenze tra gli organi della Federazione, le quali costituiscono presidio essenziale del corretto funzionamento dell'ordinamento sportivo.

Ne consegue che il Tribunale Federale ha correttamente ritenuto che il reclamante, attraverso le condotte contestate, si sia sostituito alle competenze riservate al Consiglio Federale e al Presidente Federale, ponendo in essere attività organizzative ed economicamente rilevanti in assenza delle prescritte autorizzazioni.

I primi cinque motivi di reclamo devono, pertanto, essere rigettati.

Del Pari infondato è il motivo con il quale il reclamante deduce che i comunicati ufficiali pubblicati dalla Federazione Pugilistica Italiana dimostrerebbero la natura federale, pubblica e condivisa del progetto formativo e, conseguentemente, la piena legittimità delle attività oggetto di contestazione.

La censura non può essere condivisa.

Il Tribunale Federale ha correttamente rilevato che la circostanza secondo cui la Federazione fosse a conoscenza dell'esistenza dei corsi o ne avesse dato notizia mediante i propri strumenti di comunicazione istituzionale non è, di per sé, idonea a integrare la preventiva autorizzazione richiesta dallo Statuto e dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

I comunicati richiamati dal reclamante – tanto quello del 10 maggio 2022 quanto quello dell'11 febbraio 2024 – costituiscono meri atti di comunicazione istituzionale, finalizzati alla divulgazione di iniziative di interesse per il movimento pugilistico, ma risultano del tutto privi di contenuto provvedimentale e non possono in alcun modo sostituire gli atti deliberativi che l'ordinamento federale riserva alla competenza del Consiglio Federale o del Presidente Federale.

Né può attribuirsi rilievo decisivo al fatto che nei comunicati viene dato atto del ruolo svolto dal reclamante nella promozione dell'iniziativa o della partecipazione di dirigenti federali agli eventi formativi. Tali circostanze dimostrano esclusivamente che l'attività era conosciuta e valorizzata sotto il profilo divulgativo, ma non valgono a dimostrare che gli organi competenti abbiano previamente autorizzato l'attivazione dei singoli corsi né deliberato i relativi impegni organizzativi ed economici.

Sul punto la decisione impugnata è pienamente condivisibile laddove evidenzia che la semplice comunicazione o conoscenza dell'esistenza di un corso non può configurare un'autorizzazione tacita, essendo radicalmente estraneo al caso di specie il meccanismo del silenzio-assenso previsto dall'art. 20 della legge n. 241 del 1990.

Diversamente opinando, si finirebbe per attribuire ai comunicati stampa un'efficacia autorizzatoria che essi manifestamente non possiedono, alterando il sistema delle competenze delineato dallo Statuto federale e consentendo che atti meramente divulgativi sostituiscano le determinazioni riservate agli organi deliberativi della Federazione.

Anche tale motivo deve, pertanto, essere rigettato.

Parimenti infondate sono le censure con le quali il reclamante deduce che le attività formative oggetto di contestazione sarebbero state pienamente conosciute dagli organi federali e dagli uffici della Federazione e che tale circostanza, unitamente alla costante interlocuzione con la struttura federale e all'assenza di rilievi nel corso degli anni, avrebbe ingenerato un legittimo affidamento circa la piena legittimità del proprio operato.

L'assunto non può essere condiviso.

Anche a voler ritenere dimostrata la piena conoscenza, da parte degli uffici federali o di singoli organi della Federazione, dello svolgimento delle attività formative, tale circostanza non sarebbe comunque idonea a conferire legittimità ad iniziative poste in essere in assenza delle prescritte deliberazioni degli organi competenti.

Occorre infatti distinguere nettamente il piano della mera conoscenza fattuale da quello, del tutto diverso, dell'esercizio delle competenze attribuite dall'ordinamento federale. La conoscenza di una determinata attività non equivale alla sua approvazione, né può sostituire gli atti autorizzativi o deliberativi richiesti dallo Statuto e dai regolamenti federali.

La documentazione prodotta dal reclamante, le comunicazioni di posta elettronica, i programmi dei corsi, le locandine, gli elenchi dei partecipanti e la restante documentazione versata agli atti dimostrano, al più, l'esistenza di rapporti informativi con gli uffici federali, ma non documentano l'adozione di alcuna deliberazione del Consiglio Federale o di altro organo competente idonea ad autorizzare le attività oggetto del deferimento.

Quanto alla richiesta del 26 marzo 2025 di inserimento all'ordine del giorno del Consiglio Federale del punto concernente il rispetto della convenzione con l'Università "Foro Italico", essa, lungi dal dimostrare che i corsi fossero già autorizzati, conferma la piena consapevolezza del reclamante circa la necessità del coinvolgimento degli organi federali competenti.

Parimenti irrilevante risulta il comportamento del Segretario Generale, il cui eventuale invio della modulistica necessaria per il conseguimento dei titoli federali costituisce un adempimento meramente amministrativo ed esecutivo, privo di qualsiasi efficacia autorizzatoria.

Per le medesime ragioni non può trovare accoglimento la censura concernente la violazione del principio del legittimo affidamento.

Come già affermato da questa Corte, in conformità ai principi elaborati dal Collegio di Garanzia dello Sport, l'affidamento, per essere giuridicamente tutelabile, deve fondarsi su atti o comportamenti dell'autorità competente caratterizzati dai requisiti dell'univocità, della legittimità e della stabilità (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 70/2025). Ne consegue che non può essere riconosciuta tutela a situazioni soggettive fondate su meri silenzi, su prassi informali o su comportamenti *contra legem*.

Nel caso di specie difetta in radice il presupposto essenziale per la configurabilità di un legittimo affidamento, ossia l'esistenza di un provvedimento o di un comportamento proveniente dall'organo federale competente idoneo ad ingenerare nel reclamante il ragionevole convincimento della legittimità della propria condotta.

Esclusa la configurabilità di un legittimo affidamento, devono essere esaminate le ulteriori censure concernenti l'elemento soggettivo dell'illecito.

Anche sotto tale profilo il reclamo è infondato.

La Corte condivide integralmente la valutazione del Tribunale Federale, il quale ha correttamente escluso che la conoscenza delle attività da parte della Federazione, la pubblicazione dei

comunicati istituzionali, l'interlocuzione con gli uffici possano escludere l'elemento soggettivo della violazione.

Il reclamante, all'epoca dei fatti, rivestiva la duplice qualifica di Consigliere Federale e di Direttore della Scuola Nazionale di Pugilato, incarichi che presupponevano una piena conoscenza dell'assetto delle competenze delineato dallo Statuto e dai regolamenti federali, nonché uno specifico dovere di osservanza delle procedure poste a presidio della legittimità dell'azione federale.

Proprio in ragione del ruolo istituzionale ricoperto, egli non poteva ragionevolmente ritenere che la mera esistenza della convenzione con l'Università degli Studi di Roma "Foro Italico", ovvero la conoscenza di fatto delle iniziative da parte degli uffici federali, fosse sufficiente a sostituire le necessarie deliberazioni degli organi competenti.

Tale conclusione trova, peraltro, ulteriore conferma nella stessa linea difensiva originariamente prospettata dal reclamante nel corso del procedimento di primo grado. Nella memoria trasmessa alla Procura Federale egli ha infatti richiamato, a sostegno della legittimità del proprio operato, la Delibera d'urgenza del Presidente Federale n. 140 del 22 aprile 2024, successivamente ratificata dal Consiglio Federale. Il richiamo a tale atto conferma, sul piano logico, la piena consapevolezza dello stesso reclamante circa la necessità che iniziative formative di tale natura trovassero fondamento in una preventiva determinazione dell'organo federale competente. Come correttamente evidenziato dal Tribunale Federale, tuttavia, tale deliberazione riguardava esclusivamente un diverso corso, relativo all'anno accademico 2023/2024, e non era in alcun modo riferibile ai corsi oggetto del presente procedimento, diversi per periodo di svolgimento, contenuti organizzativi e impegni economici.

Proprio in ragione del ruolo istituzionale ricoperto l'elemento soggettivo dell'illecito deve pertanto ravvisarsi nella consapevole realizzazione delle attività organizzative e formative in assenza della preventiva autorizzazione richiesta dall'ordinamento federale. Risulta irrilevante che il reclamante abbia perseguito finalità ritenute utili allo sviluppo del movimento pugilistico o che non abbia tratto alcun vantaggio personale, poiché il rispetto delle competenze attribuite agli organi federali costituisce esso stesso un interesse primario tutelato dall'ordinamento sportivo.

Ne consegue che la buona fede invocata dal sig. Consolati non trova riscontro negli elementi acquisiti agli atti e non è idonea ad escludere l'elemento soggettivo della violazione.

Del pari infondata è la censura concernente la pretesa incompletezza dell'istruttoria.

Il Tribunale Federale ha esaminato le dichiarazioni rese dai soggetti indicati dalla difesa, attribuendo loro il corretto rilievo probatorio.

Come puntualmente evidenziato nella decisione impugnata, tali dichiarazioni confermano al più che le attività erano conosciute nell'ambito della Federazione ma non sono idonee a dimostrare il fatto decisivo oggetto del giudizio, ossia l'esistenza di una preventiva deliberazione autorizzativa degli organi competenti.

Nemmeno la dichiarazione resa da ~~XXXXXXXXXX~~, secondo cui i verbali del Consiglio Federale non riporterebbero integralmente le discussioni svolte, è suscettibile di condurre a diversa conclusione.

Anche a voler ritenere che talune discussioni non siano state integralmente verbalizzate, rimane del tutto priva di riscontro documentale l'adozione di una deliberazione autorizzativa da parte del Consiglio Federale o del Presidente federale.

Ed è proprio tale deliberazione, e non la mera discussione dell'argomento o la conoscenza di fatto delle iniziative, a costituire il presupposto richiesto dall'ordinamento federale per la legittima attivazione dei corsi oggetto del deferimento.

Le doglianze formulate dal reclamante finiscono, pertanto, per riproporre argomentazioni già puntualmente esaminate e correttamente disattese dal Tribunale Federale, senza evidenziare alcun errore di diritto né alcun travisamento del materiale probatorio idoneo a giustificare la riforma della decisione impugnata.

Ne consegue che anche tali motivi devono essere rigettati.

Del pari non persuade la prospettazione difensiva secondo cui la circostanza che l'azione disciplinare sia stata promossa soltanto dopo le dimissioni del reclamante dalla carica di Consigliere Federale varrebbe ad escludere o, comunque, ad attenuare la responsabilità disciplinare.

Orbene, la responsabilità disciplinare deve essere valutata esclusivamente alla luce delle condotte contestate e delle norme che si assumono violate, risultando del tutto irrilevanti le valutazioni soggettive circa il momento in cui la Procura Federale ha ritenuto di esercitare l'azione disciplinare.

L'eventuale conoscenza delle attività da parte della Federazione o la mancata adozione di iniziative nell'immediatezza dei fatti non costituiscono elementi idonei ad incidere sulla configurabilità dell'illecito, né sono suscettibili di trasformare una condotta contra Statuto in una condotta conforme all'ordinamento federale.

Il Tribunale Federale ha correttamente evidenziato che la conoscenza dello svolgimento delle attività e la loro pubblicizzazione non possono essere confuse con l'esercizio del potere deliberativo attribuito agli organi competenti, né possono integrare una forma di autorizzazione tacita o di sanatoria successiva delle iniziative intraprese.

Quanto all'assenza di profitto personale, di danno patrimoniale e alla dedotta limitata offensività della condotta, tali circostanze non sono idonee ad escludere la responsabilità disciplinare, ma rilevano esclusivamente ai fini della commisurazione della sanzione, come si dirà oltre. L'illecito contestato al reclamante non consiste nell'appropriazione di somme della Federazione, nella distrazione di risorse economiche o nel conseguimento di un vantaggio patrimoniale personale, bensì nell'avere autonomamente organizzato e realizzato attività formative riservate alla competenza deliberativa degli organi federali, sostituendosi alle attribuzioni del Consiglio Federale e del Presidente.

Correttamente il Tribunale Federale ha ritenuto che tale circostanza non fosse idonea ad escludere la responsabilità disciplinare, pur potendo essere valorizzata, come si dirà, nella determinazione della misura della sanzione. L'ordinamento disciplinare sportivo tutela, infatti, non soltanto il patrimonio della Federazione, ma anche il corretto esercizio delle competenze statutarie, la regolarità dell'azione amministrativa e il rispetto dell'assetto organizzativo dell'ente.

La lesione dell'interesse protetto si realizza, nel caso di specie, proprio attraverso l'indebita sostituzione agli organi federali competenti, indipendentemente dall'esistenza di un profitto personale o di un danno patrimoniale immediatamente apprezzabile.

Resta da esaminare la censura concernente il trattamento sanzionatorio.

Le circostanze appena esaminate, pur non incidendo sull'accertamento della responsabilità, assumono rilievo nella diversa prospettiva della commisurazione della sanzione.

Ferma restando la piena sussistenza della responsabilità disciplinare del reclamante e la correttezza dell'impianto motivazionale della decisione impugnata in ordine all'accertamento dell'illecito, la Corte ritiene tuttavia che il trattamento sanzionatorio possa essere parzialmente rideterminato in applicazione dei principi di proporzionalità, gradualità e adeguatezza che governano l'esercizio del potere disciplinare nell'ordinamento sportivo.

La violazione accertata mantiene indubbia gravità, in quanto il reclamante, nella duplice qualità di Consigliere Federale e Direttore della Scuola Nazionale di Pugilato, ha promosso e realizzato iniziative formative in assenza delle prescritte deliberazioni degli organi competenti, sostituendosi alle attribuzioni riservate dallo Statuto al Consiglio Federale e al Presidente Federale. Rimangono pertanto ferme le conclusioni della decisione impugnata circa la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito, non potendo riconoscersi né la buona fede né un legittimo affidamento giuridicamente tutelabile.

Nondimeno, ai fini della commisurazione della sanzione, la Corte ritiene di dover valorizzare alcune circostanze oggettive del caso concreto. In particolare, non risulta che il reclamante abbia perseguito un vantaggio personale né che dalla condotta contestata sia derivato un pregiudizio patrimoniale per la Federazione. Le attività formative organizzate, inoltre, risultavano astrattamente coerenti con le finalità istituzionali della Federazione e si inserivano nell'ambito della collaborazione instaurata

con l'Università degli Studi di Roma "Foro Italico"; circostanze che, pur non incidendo sull'illiceità della condotta, attenuano il disvalore concreto del fatto ai fini della commisurazione della sanzione.

La Corte ritiene, pertanto, che la sanzione della sospensione per la durata di un anno risulti eccedente rispetto alla gravità complessiva del fatto così come concretamente realizzatosi. Una riduzione della sospensione a dieci mesi appare maggiormente conforme ai principi di proporzionalità e gradualità, mantenendo una risposta disciplinare adeguatamente afflittiva e idonea a perseguire le finalità preventive proprie dell'ordinamento sportivo, senza eccedere quanto necessario in rapporto alle peculiarità della vicenda. La riduzione della sanzione non comporta, pertanto, alcuna rivalutazione dell'accertamento della responsabilità disciplinare, che rimane integralmente confermato, ma costituisce esclusivamente una diversa valutazione della misura della risposta sanzionatoria alla luce delle peculiarità del caso concreto.

Il reclamo deve, pertanto, essere accolto limitatamente al trattamento sanzionatorio e, per l'effetto, la sanzione della sospensione da ogni attività agonistica e federale deve essere rideterminata nella durata di dieci mesi, con conferma nel resto della decisione impugnata.

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dal sig. Marco Consolati avverso la decisione del Tribunale Federale FPI n. 19/2026, lo accoglie parzialmente e, per l'effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, ridetermina la sanzione della sospensione da ogni attività agonistica e federale nella durata di mesi (10) dieci, confermando nel resto la decisione impugnata.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva

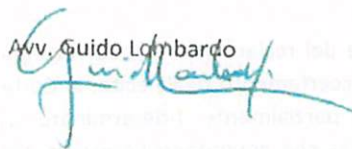
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti e ai competenti uffici federali per gli adempimenti di competenza.

Così deciso, all'unanimità, in Roma, 17 luglio 2026

Avv. Paola Potenza – Presidente, Estensore

Firmato digitalmente da: Paola
Potenza

Data: 17/07/2026 19:21:43



Avv. Guido Lombardo

Avv. Massimiliano Baldesi

